



Organizzazione e Normativa a.i.b.

Edizione 2020



Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Manuale di formazione di base in materia di incendi boschivi - Revisione 2020

Autori e provenienza materiale utilizzato per l'edizione 2009

Coordinamento: Dott. For. Emanuela Ramon - Servizio Antincendi Boschivi della Regione del Veneto.

Autori e collaboratori: Dott. For. Giorgio De Zorzi; Manuela Gregolin; Dott. For. Alice Lemessi; Dott. For. Emanuela Ramon; Dott. For. Rolando Rizzolo; Claudio Sartori - Servizio Antincendi Boschivi della Regione del Veneto.

Dott. For. Massimo Bacchini; Dott. For. Alberto Marcon; Dott. For. Giovanni Battista Masiero; Dott. For. Giuseppe Poletti; Dott. For. Maria Elisa Speggorin - Servizi Forestali Regionali del Veneto.

Elaborazione e grafica: Dott. For. Rolando Rizzolo

Foto e immagini provengono dagli archivi fotografici del Servizio Antincendi Boschivi e dei Servizi Forestali Regionali, quando non diversamente specificato.

Revisione del 2020: Dott. For. Emanuela Ramon

Copyright: Regione del Veneto. Tutti i diritti sono riservati. Non è consentita la riproduzione, la memorizzazione in qualsiasi forma (fotocopia, microfilm, scansione elettronica o ogni altro tipo di supporto) senza autorizzazione scritta dei detentori del Copyright.

ORGANIZZAZIONE E NORMATIVA

Edizione 2020

INDICE

COMPETENZE E STRUTTURE DELLA REGIONE DEL VENETO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI	3
ISTITUZIONI E COMPETENZE.....	10
REGIONE del VENETO	10
Compiti istituzionali	10
Strutture operative:	10
Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.....	11
Gli Uffici Forestali Regionali	12
Il Centro Operativo Regionale (C.O.R).....	14
Mezzi e attrezzature.....	16
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	18
CARABINIERI FORESTALI	18
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	19
ATTIVITÀ PREVENTIVE CONNESSE ALL'ANTINCENDIO BOSCHIVO.....	21
LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI.....	22

COMPETENZE E STRUTTURE DELLA REGIONE DEL VENETO

IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Il fenomeno degli incendi di vegetazione costituisce uno dei principali fattori di rischio per l'integrità dell'ambiente, in particolare nel territorio collinare e montano.

I danni che ne conseguono sono sia di natura ecologica (distruzione di ecosistemi forestali, innesco di frane, smottamenti e fenomeni erosivi in genere, con conseguente dilavamento del terreno e perdita di fertilità), sia di natura economica (perdita del prodotto legnoso nei boschi produttivi, degrado ambientale e paesaggistico di aree a spiccata vocazione turistica). In ogni caso il danno causato all'uomo e al suo ambiente è sempre rilevante e viene amplificato dalle caratteristiche di un territorio naturalmente fragile come quello della montagna, mettendo a rischio insediamenti abitativi, reti viarie e infrastrutture produttive.

Appare quindi evidente la necessità di mantenere nel tempo le iniziative tese a contrastare gli incendi di vegetazione, sia aumentando le misure di prevenzione, sia ottimizzando l'efficacia e la tempestività degli interventi di spegnimento.

È per questo motivo che **la lotta agli incendi boschivi è stata considerata dal legislatore come riconducibile alle attività legate ai territori montani, foreste e conservazione del suolo e quindi trasferita come competenza alle Regioni** con l'emanazione delle leggi di delega (art. 69 del DPR 616 del 24 luglio 1977).

Lo Stato, oltre ad emanare le norme d'indirizzo (Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi") si è riservato solo alcune specifiche competenze, come la gestione della flotta aerea (art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"); le singole regioni emanano proprie leggi in linea con quanto previsto dalle norme d'indirizzo nazionali (nel caso della Regione del Veneto attualmente è in vigore la L.R. 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", e s.m.i.).

Nello specifico del nostro territorio, la lotta attiva agli incendi boschivi costituisce una delle azioni prioritarie nel contesto di una articolata strategia di salvaguardia delle risorse forestali e naturali della Regione e il conseguimento di tale obiettivo si ottiene attraverso una complessa rete di operatori presenti sul territorio.



APPROFONDIMENTO: RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizione di incendio boschivo

Legge 21 novembre 2000, n. 353

"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"

- **Articolo 2** - "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree."

Attribuzione delle competenze in materia di incendio boschivo alle regioni

DPR 24 luglio 1977 n.616

(riguardante il trasferimento di materie alle regioni)

- **Articolo 69** Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla legge 1° marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. (abrogato dalla L. 353 del 21 novembre 2000)

D.Lgs.24 giugno 98 n. 112

“Decreto Bassanini”

- **Articolo 108.** Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali
 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell’art. 107 sono conferite alle Regioni e agli Enti Locali e tra queste, in particolare:
 - a) sono attribuite alle Regioni le funzioni relative:
 - 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo ...lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi (art. 107, comma 1, lett. f, 3);

Legge 21 novembre 2000, n. 353

“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”

- **Articolo 1** - “...gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di **previsione, prevenzione e lotta attiva** contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal D.Lgs. n. 112/1998, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.”

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

“Codice della protezione civile”

- **Articolo 11** – “Le Regioni ... nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 e, in particolare: ... m) **lo spegnimento degli incendi boschivi**, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla Legge 353/2000 ...”

Prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi

Legge 21 novembre 2000, n. 353

“Legge-quadro in materia di incendi boschivi”

Articolo 7: Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

- **Comma 1**, dà la definizione di lotta attiva: “ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed aerei”.

.....

- **Comma 3:** “Le Regioni programmano la lotta attiva e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP) avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all’attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del CNVVF e del CFS (ora soppresso) in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato

.....;

c) di risorse, mezzi e personale delle FF.AA. e delle Forze di Polizia dello Stato ;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma”;

- **Comma 4:** “Su richiesta delle Regioni, il COAU interviene con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3”,
- **Comma 5:** “Le Regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra, anche ai fini dell’efficacia dell’intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi.

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6

- **Articolo 1** Finalità

La Regione, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale favorisce la **protezione e conservazione del patrimonio boschivo** e della vegetazione spontanea e in attuazione dell'art. 69, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, disciplina gli interventi di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

- **Articolo 2** Piano regionale antincendi boschivi ...

Il piano, che è sottoposto a revisione triennale con le modalità di cui al comma 1, individua gli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio, indica la consistenza e la localizzazione dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi stessi, stabilisce direttive per la riorganizzazione del servizio di sorveglianza e di spegnimento, per il rilevamento dei sinistri anche ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 9 della Legge 1 marzo 1975, n. 47, prevede criteri per la ricostituzione forestale, e determina le destinazioni delle risorse finanziarie.

- **Articolo 3** Strumenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi

Sono considerati strumenti per la prevenzione ed estinzione



degli incendi boschivi:

- a) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica con particolare riguardo a quella attuata nelle scuole, d'intesa con le autorità scolastiche;
- b) l'impiego di essenze meno combustibili nei rimboschimenti, compatibilmente con le esigenze delle diverse zone boscate;
- c) le opere colturali di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche puliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone boscate per assicurare la percorribilità di uomini e mezzi;
- d) i viali frangifuoco di qualsiasi tipo;
- e) i serbatoi d'acqua, gli invasi, le canalizzazioni, le condutture fisse e mobili, nonché le attrezzature per il sollevamento dell'acqua;
- f) le torri ed altri posti di avvistamento e le relative attrezzature;
- g) gli apparecchi di segnalazione e comunicazione, fissi e mobili;
- h) i mezzi di trasporto;
- i) la creazione di aree attrezzate per gli escursionisti;
- j) ogni altra attrezzatura ritenuta idonea, ivi compresi mezzi aerei mediante convenzioni con enti pubblici e privati;
- k) la formazione e l'addestramento, nei singoli comuni compresi nelle aree di cui al comma 4 dell'art. 5, degli aderenti alle associazioni di volontariato da adibire a pronto intervento.

- **Articolo 5** La Regione, per il pronto intervento, può avvalersi ... di persone appartenenti ad associazioni di volontariato ... che operano secondo quanto previsto dalla convenzione e che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Età superiore a 18 anni;
- b) Adeguata preparazione professionale e certificata idoneità fisica, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3,

- lettera b) della Legge 353/2000;
- c) Indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale;
- d) Essere assicurati contro gli infortuni in ogni fase d'intervento.

Codice Penale

- **Articolo 423 bis (Incendio boschivo)** – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.



2018 - Incendio di Taibon Agordino

ISTITUZIONI E COMPETENZE

Vediamo nel dettaglio le Istituzioni che, a diverso titolo, sono coinvolte per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi in Regione e che, oltre alle competenti Strutture Regionali (Direzione Protezione Civile e Polizia Locale/Unità Organizzativa Protezione Civile e Strutture periferiche/Ufficio antincendi boschivi; Direzione Difesa del Suolo/Unità Organizzativa Forestale; AVISP/componente operai forestali) sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri/Reparti forestali e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile specializzate nell'antincendio boschivo e convenzionate con la Regione.

REGIONE DEL VENETO

Compiti istituzionali:

- 🔴 previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi;
- 🔴 attività formative e informative.

Strutture operative:

- 🔴 Direzione Difesa del Suolo – Unità Organizzativa Forestale;
- 🔴 Centro Operativo Regionale (C.O.R.);
- 🔴 Uffici Forestali Regionali (Strutture periferiche della U.O. Forestale);
- 🔴 Centri Operativi Polifunzionali (C.O.P.).

- gestisce l'attività della Sala Operativa AIB presso il Centro Operativo Regionale (C.O.R.), con una operatività del personale 24 ore su 24.
- **il secondo**, assegna contributi alle organizzazioni di volontariato per le spese di funzionamento e l'acquisto di attrezzature e mezzi, predisponendo le relative D.G.R. e assicura il regolare svolgimento delle visite mediche.



Gli Uffici Forestali Regionali

I cinque Uffici Forestali Regionali, strutture periferiche della Direzione Difesa del Suolo – U.O. Forestale, hanno sede nei diversi capoluoghi di provincia e hanno competenza sul relativo territorio provinciale: **Belluno**, **Padova** (competente anche per la provincia di Rovigo), **Treviso** (competente anche per la provincia di Venezia), **Verona** e **Vicenza**. Presso ogni Sede Forestale periferica è attivato un Ufficio Antincendi Boschivi, che nel campo dell'antincendio boschivo svolge le seguenti attività:

- sorveglianza, avvistamento e allarme con proprio personale e con i volontari;
- coordinamento, tramite la presenza di un funzionario regionale, Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), di uomini e mezzi intervenuti sul luogo dell'incendio;
- interventi sul fuoco tramite squadre specializzate di operai forestali;
- le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 sono garantite con un servizio di reperibilità del personale 24 ore su 24;
- progettazione ed esecuzione di lavori di:

- selvicoltura preventiva per la diminuzione dei fattori di rischio;
- interventi forestali di recupero delle zone già danneggiate dal fuoco;
- realizzazione e manutenzione di strade e sentieri forestali per l'accesso dei mezzi aib;
- realizzazione e manutenzione di opere idrauliche antincendio (vasche antincendio);
- realizzazione di piste tagliafuoco;
- 🔴 predisposizione delle schede statistiche di rilevamento incendi;
- 🔴 formazione del personale addetto alla lotta agli incendi;
- 🔴 coordinamento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.



I Centri Operativi Polifunzionali

I Centri Operativi Polifunzionali (C.O.P.) sono strutture logistiche gestite da AVISP, dislocate sull'intero territorio regionale e le funzioni svolte sono:

- 🔴 supporto alle attività di cantiere (autorimesse, officine, falegnameria, deposito attrezzature e stoccaggio materiali);
- 🔴 base operativa per le attività connesse alla prevenzione e alla estinzione di incendi boschivi e alla protezione civile (deposito di attrezzature A.I.B., piazzola elicottero, sede delle squadre A.I.B. area attrezzata per esercitazioni, punto di ritrovo per il coordinamento dei volontari A.I.B.);
- 🔴 svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a dipendenti regionali, personale di altri Enti e volontari;

- svolgimento di attività di informazione ed educazione ambientale rivolta alle scuole (sentieri naturalistici, orto botanico, arboreto didattico, aula didattica, sala attrezzata per proiezioni).



Il C.O.P. di Sospiro



Il Centro Operativo Regionale (C.O.R)

Presso la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ha sede il Centro Operativo Regionale del Veneto (C.O.R.) il quale svolge attività di coordinamento delle operazioni di spegnimento tra le varie strutture interessate.

Le caratteristiche principali del C.O.R. sono le seguenti:

- dispone di una sala operativa attrezzata con stazione radio fissa, computer, telefoni e fax, archivio cartografico regionale, comprendente i territori montani e costieri, tipo IGM scala 1:25.000 e 1:100.000 e tipo CTR scala 1:10.000 oltre alle tecnologie di geolocalizzazione più moderne;

🔥 è operativo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, con un sistema di reperibilità del personale della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale con turni differenziati come segue:

- dalle ore 9.00 del lunedì alle ore 9.00 del venerdì (escluso orario d'ufficio);
- dalle ore 14.00 del venerdì alle ore 9.00 del lunedì;

il personale è dotato degli strumenti atti ad essere immediatamente operativi ancorché da remoto.

Durante i turni di reperibilità:

- 🔥 il personale del C.O.R. svolge attività di collegamento con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento presente sul luogo dell'incendio, con le Sale Operative dei Vigili del Fuoco e con i vari soggetti che di volta in volta possono essere coinvolti nell'attività di spegnimento incendi boschivi in emergenza (gestori linee elettriche, Prefetture, Carabinieri forestali, ecc.);
- 🔥 procede all'attivazione dei mezzi aerei regionali (elicotteri), come da procedure codificate;
- 🔥 richiede l'intervento dei mezzi aerei statali, essendo l'unico soggetto autorizzato all'inoltro della relativa scheda di richiesta al Centro Operativo Aereo Unificato (C.O.A.U.) in applicazione delle procedure stabilite, annualmente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
- 🔥 cura l'elaborazione dell'Indice di Pericolo Incendi Boschivi;
- 🔥 propone l'attivazione dello stato di massima pericolosità incendi in caso di previsioni meteo climatiche favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi boschivi.



Il Centro Operativo Regionale



Mezzi e attrezzature

La Regione del Veneto per lo svolgimento delle attività A.I.B. è dotata di:

Mezzi aerei ad ala rotante

Predisposti per operare con benne antincendio pieghevoli tipo Bamby Buckett (800/1000 l d'acqua) ed equipaggiati con una cesta laterale per il trasporto delle attrezzature in dotazione al personale elitrasmportato.

Normalmente l'operatore sotto contratto mette a disposizione un elicottero del tipo Ecureuil AS350B3 che viene fatto stazionare nella base operativa Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) di proprietà regionale o presso la base della Ditta, se presente all'interno del territorio regionale. L'elicottero può comunque essere rischierato, a seconda delle esigenze, in altre 4 basi operative

che sono i Centri Operativi Polifunzionali di Crespano del Grappa (TV), Velo d’Astico (VI), Porto Viro (RO) e Caprino Veronese (VR) o, in caso di emergenze particolari per incendi boschivi o di protezione civile, sull’intero territorio regionale.



Altri mezzi ed attrezzature

Numerosi sono gli automezzi e attrezzature speciali per lo svolgimento delle attività legate all’antincendio boschivo (autobotti, fuoristrada, motopompe, vasche mobili, ecc.).

Gli operatori degli Uffici forestali regionali sono dotati di dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) che rispondono alla legislazione nazionale in materia di sicurezza. A tale riguardo si ricorda che con DGR n. 1961 del 21 dicembre 2018 sono state aggiornate le “Linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento di incendi boschivi”. Queste sono vincolanti per il personale dipendente dalla Regione del Veneto e raccomandate per i Presidenti delle Organizzazioni dei Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile convenzionate con la Regione.

Rete radio regionale per uso A.I.B.

Il sistema radio regionale aib è costituito da cinque reti sincrone a sviluppo provinciale (aree di competenza dei cinque SS.FF.RR.)

collegate ciascuna alla dorsale radio multicanale della Regione Veneto che fa convergere al C.O.R., in contemporanea, tutte le comunicazioni radio eventualmente in atto sui canali aib regionali.

Dal medesimo C.O.R. le singole reti, normalmente autonome, possono essere tra loro variamente interconnesse, arrivando a realizzare, se necessario, una rete unitaria regionale.

La buona copertura radioelettrica raggiunta è offerta dai 36 ripetitori sparsi sul territorio prevalentemente montano della Regione, mentre il traffico radio è potenzialmente demandato all'impiego dei 160 apparati periferici, oltre alle ricetrasmittenti palmari e veicolari a disposizione del volontariato.

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra le competenze istituzionali in capo al Corpo dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) non è espressamente prevista l'attività antincendio boschivo, ma il loro apporto, in quanto a rifornimento idrico per il caricamento delle vasche e dei mezzi, è di primaria importanza. Molti interventi si risolvono in tempi brevi, riducendo di conseguenza i danni agli ecosistemi, grazie proprio alla disponibilità e professionalità dimostrata dal personale in questione.

ARMA DEI CARABINIERI REPARTI FORESTALE

L'Arma dei Carabinieri attraverso la loro componente forestale contribuisce con i propri uomini e mezzi alle attività di avvistamento, allarme ed intervento sull'incendio coordinandosi con il personale della Regione del Veneto. In particolare:

 svolge attività di presidio e vigilanza sul territorio;

- 🔥 riceve 24 ore su 24, sul proprio numero dedicato 112, le segnalazioni degli incendi boschivi;
- 🔥 si coordina con il C.O.R.;
- 🔥 svolge l'attività investigativa relativa alla ricerca dei responsabili degli incendi colposi e dolosi.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Un contributo rilevante durante le operazioni di antincendio boschivo viene svolto dalle Associazioni di volontariato capillarmente distribuite su tutto il territorio regionale, dotate di propri uomini e mezzi e coordinate da Organizzazioni Capofila determinate per area omogenea di base (queste ultime come individuate dal Piano Antincendi Boschivi).

Le Associazioni di volontariato per poter operare nell'attività A.I.B. devono aver stipulato con la Regione una specifica convenzione, essere iscritte all'Albo Regionale di Protezione Civile e provvedere, con specifici corsi di formazione organizzati in collaborazione con la Direzione Protezione Civile e la Direzione Post emergenza, all'addestramento dei volontari.

Nello specifico, la Giunta Regionale, con DGR n. 1558 del 10 ottobre 2016 ha provveduto ad approvare la nuova convenzione con le Associazioni di Volontari Antincendi Boschivi, convenzione sottoscritta tra il Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana e le Organizzazioni capofila individuate per area omogenea di base.

Analogamente, con la stessa DGR, è stato approvato il protocollo d'intesa con l'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.). Il protocollo è stato sottoscritto tra il Dirigente della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale e il Responsabile A.N.A. per il Veneto.

In Veneto vi sono attualmente 23 Organizzazioni capofila alle quali fanno riferimento complessivamente una ottantina di associazioni che possono svolgere attività antincendi boschivi e che possono mettere a disposizione quasi 1000 volontari A.I.B..



Esercitazione Valle Santa Felicità anno 2007



Esercitazione Alpago anno 2019

ATTIVITÀ PREVENTIVE CONNESSE ALL'ANTINCENDIO

BOSCHIVO

Come si diceva già all'inizio di questa breve trattazione, la lotta attiva agli incendi boschivi costituisce una delle azioni prioritarie nel contesto di una articolata strategia di salvaguardia delle risorse forestali e naturali della Regione, ed è per il raggiungimento di questo obiettivo che gli Uffici Forestali Regionali operano attraverso la **progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche** preventive degli incendi boschivi.

Le opere realizzate comprendono: ripuliture e diradamenti delle formazioni forestali a maggior rischio d'incendio, realizzazione di bacini per l'approvvigionamento idrico, apertura e manutenzione sentieri forestali, realizzazione e manutenzione viali tagliafuoco. Se ritenuto necessario si provvede anche alla progettazione e realizzazione di viabilità forestale ad uso antincendio boschivo.

Altro tassello fondamentale nel complicato puzzle della prevenzione è quello dell'educazione, dell'informazione e del presidio del territorio.



In questo ambito il ruolo e il contributo apportato dal mondo del volontariato è fondamentale perché solo una presenza capillare sul territorio ne permette il suo presidio costante e senza soluzioni di continuità.

Vasca per rifornimento elicottero realizzata in località Martenigo (VR)

LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

Operando in un contesto di emergenza ogni intervento deve rispondere a delle precise regole. L'applicazione di procedure codificate permette di agire in sicurezza permettendo di raggiungere un duplice obiettivo: salvaguardare l'incolumità degli operatori e nello stesso tempo ridurre il danno derivante dall'emergenza in corso.

A questo proposito si richiama il documento che la Direzione Foreste ed Economia Montana ha predisposto, a suo tempo, sulla "Valutazione dei rischi per la tutela della sicurezza e della salute degli operatori impiegati nelle attività di prevenzione ed estinzione di incendi boschivi" al quale ha fatto seguito il documento inerente l'approvazione delle "Linee guida per la standardizzazione dei dispositivi di protezione individuale per gli interventi di spegnimento degli incendi boschivi". Queste ultime, come già detto, sono vincolanti per il personale dipendente dalla Regione del Veneto e raccomandate per i Presidenti delle Organizzazioni dei Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile convenzionate con la Regione.

Inoltre è stato elaborato un documento denominato "Procedure Operative di intervento tra Regione del Veneto e Organizzazioni di Volontariato A.I.B. per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi" approvato con DGR n. 1306 del 10 settembre 2018 avente l'obiettivo di regolamentare nel dettaglio le azioni di competenza delle singole Componenti istituzionali e del Volontariato convenzionato.